

Associazione Generale Italiana dello Spettacolo

COSTITUITA IL 7 DICEMBRE 1945 – SEDE SOCIALE ROMA, VIA DI VILLA PATRIZI, 10



Il prossimo **31 marzo** gli enti associativi che usufruiscono del regime di defiscalizzazione¹ previsto dall'articolo 148 del D.P.R. 917/1986 e dall'articolo 4, comma 4, secondo periodo del D.P.R. 633/1972 sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate le variazioni - rilevanti ai fini del modello EAS – intervenute nel corso del **periodo di imposta 2015**.

Come noto, la norma che ha introdotto l'obbligo di inviare il modello EAS “ ... *ha finalità esclusivamente fiscali e risponde a reali esigenze di controllo che l'Agenzia delle Entrate potrà effettuare anche attraverso l'acquisizione di informazioni necessarie a garantire che i regimi tributari diretti ad incentivare il fenomeno del libero associazionismo non costituiscano di fatto uno strumento per **eludere** il pagamento delle imposte dovute. L'intento della norma è quello di **acquisire una più ampia informazione e conoscenza del mondo associativo** e dei soggetti assimilati sotto il profilo fiscale (società sportive dilettantistiche), con l'obiettivo primario di tutelare le vere forme associazionistiche incentivate dal legislatore fiscale e, conseguentemente, di isolare e contrastare l'uso distorto dello strumento associazionistico suscettibile di intralciare - tra l'altro – la libertà di concorrenza tra gli operatori commerciali” (cfr. Circolare n. 12/E del 9 Aprile 2009).*

¹ Articolo 30 – Controlli sui circoli privati - 1. *I corrispettivi, le quote e i contributi di cui all'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e che trasmettano per via telematica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello da approvare entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.*2. Con il medesimo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i tempi e le modalità di trasmissione del modello di cui al comma 1, anche da parte delle associazioni già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le modalità di comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate dell'esclusione dai benefici fiscali in mancanza dei presupposti previsti dalla vigente normativa. 3. L'onere della trasmissione di cui al comma 1 è assolto anche dalle società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 4. L'articolo 7 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, è soppresso. 5. La disposizione di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si applica alle associazioni e alle altre organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto interministeriale 25 maggio 1995 e che trasmettono i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali ai sensi del comma 1.

L'onere dell'invio del modello EAS grava su tutti gli enti associativi di natura privata con **autonomia giuridica tributaria** (anche sulle articolazioni territoriali o funzionali di un ente nazionale) e, per esplicita previsione di legge, è stato esteso anche alle società sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Sono tenuti al rispetto della normativa EAS, in via generale, tutti gli enti privati non commerciali di tipo associativo (associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, le associazioni culturali, le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni di promozione sociale, le associazioni di formazione extra scolastica della persona) che si avvalgano del regime tributario previsto dall'articolo 148 del TUIR e dall'articolo 4 del D.P.R. 633/72.

Sono invece esclusi dall'ambito di applicazione soggettivo della norma:

- gli enti che **non hanno natura associativa** come le **fondazioni**;
- gli **enti di diritto pubblico**: la norma è rivolta solamente alle associazioni di carattere privato (controlli su circoli privati);
- gli **enti destinatari** di una specifica disciplina fiscale (fondi pensione);
- gli **enti associativi** che **non** si avvalgono dei benefici di cui agli articoli 148 del TUIR e 4 del DPR 633.

Si rammenta infine, per completezza espositiva, che la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 45/E ha chiarito che “... qualora i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali siano già in possesso di un'Amministrazione pubblica” in conformità con quanto previsto anche dall'articolo 6, comma IV, della Legge 27 Luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente) si devono evitare “... ***inutili duplicazioni di comunicazione dei medesimi dati e notizie***”.

In quest'ottica, pertanto, “le associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica e quindi siano iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle Prefetture, dalle Regioni e dalle Province autonome” presentano il primo riquadro del modello EAS e, relativamente al secondo, possono limitarsi ai punti 4), 5), 6), 25) e 26)².

² La comunicazione non va presentata relativamente alla variazione del numero degli associati ovvero dell'ammontare dei proventi dell'attività di sponsorizzazione e pubblicità (punto 20), all'ammontare dei costi sostenuti per pubblicità per autopromozione (punto 21), all'ammontare delle raccolte pubbliche di fondi (punto 33), all'ammontare delle entrate complessive (punto 23), al numero degli associati (punto 24), all'ammontare delle erogazioni liberali (punto 30), all'ammontare dei contributi pubblici (punto 31) e per le variazioni relative al rappresentante legale ed ai dati relativi all'ente già comunicati all'Agenzia delle Entrate tramite il modello AA5/6 ovvero il modello AA7/10.

La presentazione di un nuovo modello EAS non è richiesta se le variazioni sono intervenute nelle sezioni:

- "Dati relativi all'ente" - Dati anagrafici dell'ente non commerciale;
- "Rappresentante legale" - Dati anagrafici del rappresentante legale dell'ente.

Per quanto concerne le modalità di presentazione, il modello EAS deve essere presentato all'Agenzia delle Entrate **esclusivamente** in via telematica³ direttamente, da parte dei soggetti abilitati, ovvero tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2 *bis* e 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

Con riferimento ai termini temporali, il modello EAS deve essere presentato

- entro i **sessanta giorni** dalla data di costituzione per gli enti costituitisi dopo l'entrata in vigore del decreto;
- entro il **31 marzo** dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione;
- entro il **sessantesimo giorno** successivo alla data in cui si è verificata la perdita dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria.

Si rammenta, infine, che a seguito della introduzione dell'istituto della "remissione in bonis", l'omessa e/o la tardiva presentazione del modello EAS è sanabile inviando la comunicazione omessa e procedendo al versamento contestuale della sanzione di € 258 (codice tributo "8114" e come "anno di riferimento" l'anno per il quale si effettua il versamento) entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.

A cura di:

Dott. Simone Maria d'Arcangelo

³ La trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello è effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato "**MODELLOEAS**"; è fatto comunque obbligo, ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di rilasciare al soggetto interessato un esemplare cartaceo del modello predisposto nonché copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione. Il modello, debitamente sottoscritto dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dall'interessato, deve essere conservato a cura di quest'ultimo.

Ufficio Affari economici Agis

Tel. 06 88473380

simone.darcangelo@legalmail.it

Normativa e pressis di riferimento

- *Articolo 30 D. Legge 29.11.2008, n. 185 convertito nella Legge 28.01.2009, n. 2;*
- *Prov. Direttore AE 02.09.2009 (Prot. 15896/2009): Modello ed Istruzioni;*
- *Circolare n. 12/E dell'Agenzia delle Entrate del 9 Aprile 2009;*
- *Prov. Direttore AE 29.10.2009: Differimento dei termini di presentazione al 15 dicembre;*
- *Circolare n. 45/E dell'Agenzia delle Entrate del 29.10.2009;*
- *Circolare n. 38/E dell'Agenzia delle Entrate del 28.9.2012;*
- *Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 110/E del 12.12.2012.*